

UGO VILLANI, *Dalla Dichiarazione Universale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Bari, Cacucci Editore, 2012, pp. 152.

Il volume raccoglie una serie di saggi pubblicati da Ugo Villani dopo il 2008 ed è corredato da un'appendice contenente i testi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il testo fornisce sinteticamente una disamina delle linee evolutive della tutela dei diritti umani nel quadro delle Nazioni Unite e della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Uno dei saggi è dedicato alle tendenze giurisprudenziali in materia di riserve ai trattati sui diritti umani. Con l'emersione della *severability doctrine* una riserva inammissibile è considerata come non apposta, secondo il principio *vitiatur sed non vitiat*, con lo scopo di tutelare in maniera più ampia e diffusa l'individuo. L'Autore, inoltre, focalizza la sua attenzione sul valore della CEDU nell'ordinamento italiano alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Dopo l'adozione nel 1948 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, lo sviluppo dei diritti umani, attraverso la proliferazione dei trattati e la tutela di nuove "generazioni" di diritti, è così massiccio da risultare evidente anche ai non addetti ai lavori. L'A. nel suo studio non si limita ad una mera elencazione di convenzioni: in primo luogo, pone in evidenza la formazione di norme internazionali consuetudinarie, vincolanti per gli Stati a prescindere dalla loro volontà; in secondo luogo, registra l'affermazione di veri e propri obblighi di rispetto dei

diritti umani attraverso il divieto delle *gross violations of human rights* e la formazione di molteplici organismi di controllo regionali ed universali.

Un giudizio complessivamente positivo, seppur con alcune riserve, viene espresso sull'attivismo del Consiglio di sicurezza che, dopo la conclusione della guerra fredda, ha adottato innumerevoli misure non implicanti l'uso della forza e misure *ex capitulo VII* della Carta delle Nazioni Unite, attraverso missioni di *peace-keeping*. Villani, tuttavia, non nasconde le sue perplessità e preoccupazioni circa l'effettività del rispetto dei diritti umani, in considerazione delle continue violazioni ad opera non solo dei Paesi governati da regimi dittatoriali, ma anche da parte degli Stati "democratici", basti pensare alla vicenda di Guantanamo.

Molto attuale e di grande interesse è il saggio dal titolo: *L'intervento militare in Libia: responsibility to protect o... responsabilità per aggressione?* Infatti, nonostante le critiche di alcuni Stati, la responsabilità di proteggere è una prassi emergente nell'ambito delle Nazioni Unite. L'A. analizza la conformità della risoluzione n. 1973 del 17 marzo 2011 alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale vigente. A detta risoluzione, contenente l'autorizzazione a prendere "tutte le misure necessarie", è conseguito l'intervento militare in Libia che, secondo Villani, non è stato rispettoso degli scopi e dei limiti imposti dal Consiglio di sicurezza. L'obiettivo preposto era la protezione dei civili, l'intervento si è invece concretato nel supporto alle forze ribelli per il rovesciamento del governo di Gheddafi; intervento che non può certamente essere inquadrato nell'ambito della tutela dei diritti umani



*Recensioni*

fondamentali. Si è trattato, dunque, secondo l'A. di un atto di aggressione, di un'ingerenza illecita nell'organizzazione interna della Libia, avente come scopo la sostituzione del governo effettivo.

*Giulia Colavecchio*